



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*, come successivamente modificato ed integrato e, in particolare, le relative disposizioni concernenti la *“Carta della cittadinanza digitale”* che sanciscono il diritto dei cittadini e imprese di accedere ai servizi *on-line* offerti dalle Pubbliche Amministrazioni tramite la propria identità digitale, al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi e riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante *“Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”* e, in particolare:

- l'art. 1, comma 7, che prevede la decadenza dei componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro sostituzione con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario;
- l'art. 1, comma 10, che prevede, tra l'altro, che per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, possa essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e la segretezza del voto;

VISTO il d.m. 23 aprile 2019 (prot. n. 371), con il quale la prof.ssa Carla Bagna è stata nominata, tra gli altri, consigliere del CUN in rappresentanza dei professori di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 10;

VISTO il d.m. 12 febbraio 2021 (prot. n.154), con il quale il prof. Cristiano Giorda è stato nominato, tra gli altri, consigliere del CUN in rappresentanza dei professori di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 11;

VISTO il d.m.18 novembre 2021 (prot. n.1240), con il quale la prof.ssa Alessandra Gentili è stata nominata, tra gli altri, consigliere del CUN in rappresentanza dei professori di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 03;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota del Rettore dell'Università per stranieri di Siena, del 23 dicembre 2021, (prot. n. 35382) con la quale si comunica che la prof.ssa Carla Bagna, a decorrere dal 27 dicembre 2021, ha preso servizio come professore di I fascia, cessando contestualmente dal ruolo di professore di II fascia, in quanto vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore scientifico - disciplinare L-LIN/02 "Didattica delle lingue moderne", settore concorsuale 10/G1 "Glottologia e linguistica";

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli studi di Torino, n. 625/2022, con il quale il prof. Cristiano Giorda è stato nominato professore di I fascia per il settore scientifico – disciplinare M – GGR/01 "Geografia", settore concorsuale 11/B1 "Geografia", presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, con decorrenza dal 1° marzo 2022, cessando contestualmente dal ruolo di professore di II fascia;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", n.1175/2022, con il quale la prof.ssa Alessandra Gentili è stata nominata professore di I fascia per il settore scientifico – disciplinare CHIM/01, settore concorsuale 03/A1, presso il Dipartimento di Chimica - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, con decorrenza dal 31 marzo 2022, cessando contestualmente dal ruolo di professore di II fascia;

VISTA la convenzione stipulata in data 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla predetta convenzione, ha affidato l'implementazione di un sistema di votazione *on line* che consente agli elettori, dopo autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di esprimere il proprio voto da remoto;

CONSIDERATO che la predetta procedura di voto è stata validata il 21 luglio 2021, ai sensi del predetto art. 1, comma 10, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, da una commissione costituita con decreto del Segretario generale del 12 aprile 2021, n. 868;

RITENUTO di utilizzare il predetto sistema di votazione *on -line* per le elezioni finalizzate al rinnovo parziale del Consiglio Universitario Nazionale, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle operazioni di voto;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alla procedura finalizzata all'elezione dei rappresentanti dei professori di II fascia delle aree scientifico – disciplinari 03, 10 e 11;

ORDINA

Art. 1

Indizione delle votazioni

Sono indette, nei giorni compresi tra il **12 e il 14 luglio 2022**, le votazioni per l'elezione dei seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- 1 professore di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 03;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 10;
- 1 professore di II fascia dell'area scientifico – disciplinare 11;

Le votazioni si svolgeranno, nei giorni **12 e 13 luglio 2022**, dalle **ore 9 :00** alle **ore 17:00**, e il successivo giorno **14 luglio 2022**, dalle **ore 9:00** alle **ore 14:00**.

Art. 2 Elezioni

1. Sono costituiti distinti collegi elettorali composti:

- a) dai professori di II fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 03;
- b) dai professori di II fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 10;
- c) dai professori di II fascia afferenti all'area scientifico disciplinare 11;

2. In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.

3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3 Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli atenei, predispone gli elenchi dei professori di II fascia delle aree scientifico - disciplinari 03, 10 e 11 in servizio al **1° maggio 2022**, e li pubblica, in data **16 maggio 2022**, sul sito all'indirizzo <https://elezionicun.miur.it>.

Entro il **24 maggio 2022**, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che deve pronunciarsi in merito entro il **30 maggio 2022**, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

Il CINECA pubblica in rete, **l'8 giugno 2022**, gli elenchi definitivi che fanno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.

Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicate sul sito <https://elezionicun.miur.it>.

Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore generale o dai loro delegati, devono essere presentate entro il **20 giugno 2022**, e inviate entro **23 giugno 2022**, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna Istituzione universitaria, al CINECA che provvede a pubblicarle il **27 giugno 2022** e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

Il modulo di candidatura precompilato può essere prodotto automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo <https://loginmiur.cineca.it>,



Il Ministro dell' università e della ricerca

fermo restando l'obbligo di presentare tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore generale o da loro delegati, al proprio ateneo di appartenenza.

Art. 4

Esercizio del diritto di voto

1. Ciascun elettore può votare una sola volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti dall'art.1, mediante un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un *browser web* con supporto *Javascript*, al sito internet indicato nella sezione VOTAZIONI, "Link al portale di voto", del sito <https://elezionicun.miur.it>.
2. Per effettuare l'accesso alla piattaforma è richiesta l'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), configurato al livello 2.
3. Le istruzioni sulle modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione del voto saranno rese disponibili sul predetto sito <https://elezionicun.miur.it>.
4. E' possibile esprimere una sola preferenza. Il voto è personale, libero e segreto e l'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza dei predetti principi.
5. Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 5

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Il **giorno 14 luglio 2022**, dalle ore 15:00, si insedia la Commissione elettorale centrale di cui all'art. 6 della presente ordinanza che procede alle operazioni di scrutinio, le quali sono pubbliche. Al completamento di tutte le operazioni, i risultati sono pubblicati in rete.

Art. 6

Commissione elettorale centrale

Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, una Commissione elettorale centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 5 e al presente articolo.

La Commissione è presieduta da un dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero ed è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base della graduatoria, proclama gli eletti.

Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa